



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione via pec

CORTE DEI CONTI



0010370-24/08/2017-SC_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune
ENEGO (VI)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di
ENEGO (VI)

Oggetto: trasmissione delibera n. 457/2017/PRSP del 16 febbraio 2017

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 457/2017/PRSP, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 16 febbraio 2017.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese





REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 16 febbraio 2017, composta da:

Dott.ssa Diana CALACIURA TRAINA Presidente

Dott. Tiziano TESSARO Primo Referendario

Dott.ssa Francesca DIMITA Primo Referendario

Dott.ssa Daniela ALBERGHINI Referendario relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;


VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;



VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015 recante "*...le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) ed i criteri, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014*".

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 87/2016/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2016 nella quale, in ordine al punto D.1. della stessa relativo al controllo sugli enti locali della regione del Veneto ai sensi legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166, veniva previsto di completare la verifica dei questionari sui rendiconti 2013 e di analizzare quelli sui rendiconti 2014;

VISTO che nella citata deliberazione n. 87/2016/INPR, al punto D.1. veniva stabilito che: "*...i controlli sugli Enti Locali dovranno*



essere razionalizzati attraverso la ricomposizione della molteplicità delle attribuzioni assegnati alla Sezione ad una analisi complessivamente orientata alla verifica della regolarità amministrativo-contabile degli stessi, e dei rispettivi organismi partecipati, nonché del funzionamento dei sistemi di controllo interno".

VISTO il preambolo della richiamata deliberazione n. 87/2016/INPR nel quale si teneva conto, in ordine alle funzioni assegnate dalla legge alle Sezioni regionali di controllo e alla fattibilità delle analisi e delle indagini da deliberare dell'attuale organico di personale di magistratura che: "... risulta diminuito di n. 1 unità e, a breve, subirà una ulteriore decurtazione di n.2 unità.

CONSIDERATO, altresì, l'elevatissimo carico di lavoro assegnato ai magistrati, attualmente in servizio nella Sezione;

RITENUTO necessario individuare le modalità operative in grado di salvaguardare la funzionalità dei controlli contemplati in sede del programma annuale 2016 approvato con la richiamata deliberazione n. 87/2016/INPR;

RITENUTO pertanto necessario effettuare il controllo finanziario di legalità e di regolarità amministrativo-contabile, basato sulle relazioni degli organi di revisione economico-finanziaria riguardante i rendiconti 2014, allo stato degli atti delle istruttorie svolte, con riserva tuttavia di approfondimento in occasione delle verifiche riguardanti i successivi cicli di bilancio;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio



finanziario 2014, redatta dall'organo di revisione del Comune di ENEGO sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 9/2017, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Daniela Alberghini;

FATTO E DIRITTO

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2014, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n.266 e dai dati in possesso di questa Corte, sono emerse i seguenti profili di tendenziale criticità.

1. Nell'esercizio 2013 era stata rilevata la presenza di residui attivi di parte investimenti risalenti ad esercizi non recenti. L'Ente ha chiarito, nell'ambito dell'istruttoria all'uopo condotta, che nel corso del 2014 erano stati introitati euro 996.244,21 relativi a residui attivi di parte investimenti, con conseguente diminuzione dell'ammontare complessivo di questi ultimi e che con l'esercizio 2016, considerato il completamento di opere pubbliche finanziate con contributi regionali, non dovrebbero più registrarsi residui attivi vetusti.

L'esame del rendiconto 2014 conferma la riduzione del complesso dei residui, sia attivi che passivi rispetto all'esercizio 2013. Tuttavia l'incidenza dei residui attivi totali rispetto alle entrate complessive rimane ancora elevata, pari al 200,44% (in gran parte dovuta alla



mole di residui attivi di parte investimenti: 67,19% dei residui totali) e permangono, come del resto riconosciuto anche dall'Ente, residui vetusti o comunque relativi ad esercizi non recenti legati a trasferimenti regionali, in relazione ai quali la Sezione vigilerà in occasione dei controlli sui futuri esercizi, alla luce delle dichiarazioni rese dall'Ente medesimo e sopra riportate.

Il riaccertamento straordinario dei residui è stato oggetto di una prima deliberazione (la n. 71 del 28 maggio 2015), successivamente rettificata con delibera di G.C. n. 106 del 18 settembre 2016, oltre un anno dopo la prima.

Le ragioni di tale rettifica sono fornite dall'Ente nei seguenti termini: la revisione dei residui era stata elaborata dalla ragioneria comunale su fogli excel, sulle risultanze dei quali è stata redatta ed approvata la prima delibera (n. 71/2015), tuttavia *"prima dell'inserimento dei dati risultanti dai predetti fogli excel, nel programma Halley della finanziaria, l'ente ha effettuato urgentemente un pagamento alla ditta e a un libero professionista per lavori di rimboschimento in quanto scadevano i termini per la presentazione della rendicontazione all'AVEPA con rischio di perdere il contributo; altresì prima dell'inserimento dei dati predetti, sono state pagate due ditte per lavori di Marcesina Area Transfrontaliera; erroneamente sono stati eliminati dei residui passivi nel cap. 350 "spese per avvocati"*.

Dal raffronto tra i dati riportati nelle due deliberazioni, risultano variazioni per i soli residui passivi (i dati della prima colonna



riguardano la delibera n. 71/15, quelli della seconda la delibera n.106/16):

- Eliminati per insussistenza: 285.361,71 / 273.146,34;
- Riaccertati e reimputati: 4.066.579,03 / 4.001.858,00;
- Conservati di competenza: 686.977,86 / 763.914,26.

La Sezione prende atto di quanto dichiarato dall'Ente, rimarcando criticamente, tuttavia, l'ampio lasso di tempo intercorso prima della rettifica - circostanza che non trova giustificazione nelle motivazioni adottate dall'Ente e che lascia dubitare in merito alle modalità di tenuta e di aggiornamento delle scritture dell'Ente- ma anche esprimendo perplessità in merito alle modalità con cui l'ente ha dichiarato di aver condotto l'operazione di riaccertamento.

Sulla base dei dati risultanti dalla delibera "definitiva", il saldo della gestione residui al 31.12.2014 è pari ad euro 524.857,18 con un avanzo di amministrazione di euro 110.232,50 e un fondo cassa di euro 635.089,68.

In sede di riaccertamento straordinario risultano cancellazioni per insussistenza di residui passivi per euro 273.146,34 e di residui attivi per euro 166.733,81. I residui attivi riaccertati e reimputati ammontano ad euro 3.785.973,03, mentre quelli passivi ad euro 4.001.858,00. Le reimputazioni sono tutte al 2015 e 2016.

L'Ente ha estratto e riportato a Fondo Pluriennale vincolato un saldo pari ad euro 215.885,06.

Tuttavia, analizzando la composizione del Fondo, emerge che per la parte capitale risulta un'eccedenza di residui attivi (per euro



107.724,30), mentre per la parte corrente risultano reimputati solo residui passivi per euro 323.609,36.


Il Fondo Pluriennale vincolato (all.5/1) da riportare in bilancio al 1.1.2015, quindi, per la parte capitale è pari a 0,00, mentre per la parte corrente è pari a euro 323.609,36

Ne consegue che il risultato di amministrazione a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario (secondo lo schema all.5/2) dovrebbe corrispondere a euro 108.920,64 anziché a euro 216.645,03.

Alla luce di quanto sopra detto, la Sezione riserva, nell'ambito dei controlli sui successivi esercizi, ulteriori valutazioni ed approfondimenti in relazione all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, con particolare riferimento alle reimputazioni e alla composizione del Fondo Pluriennale vincolato.

2.Come accertato da questa Sezione nell'ambito dei controlli sul rendiconto dell'esercizio 2013 (del. 611/2015/PRSE), l'Ente anche per l'esercizio in esame non ha costituito il fondo per la contrattazione integrativa, oggetto di valutazione ancora nel 2016 (in nota al questionario l'Ente dichiara che l'esame della questione era stata rinviata a data successiva all'insediamento del nuovo Responsabile dell'Area Finanziaria, previsto per il 1.5.2016).

Sul punto la Sezione non può che riportarsi e rimarcare le raccomandazioni già svolte in relazione all'esercizio 2013, osservando tuttavia che il ritardo nella costituzione del fondo, con l'avvio della nuova contabilità armonizzata a partire dall'esercizio



2015, comporterà per l'ente l'applicazione del principio contabile n. 5.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 (Sez. contr. Molise, 218/2015/PAR).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione, tali da integrare, allo stato, criticità che determinano l'adozione di una pronuncia specifica e ferma restando la riserva di ulteriori approfondimenti e controlli in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni sui successivi esercizi,

- richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente in relazione a tutte le criticità e/o irregolarità riscontrate, con particolare attenzione alla gestione finanziaria, alla gestione dei residui e agli equilibri;
- accerta la mancata costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata per l'anno 2014;
- richiama l'attenzione organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità della corretta contabilizzazione del Fondo alla luce dei nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011;



- Dispone la trasmissione della presente Deliberazione, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'organo di revisione dei conti del Comune di Enego per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2017.

Il magistrato relatore

Dott.ssa Daniela Alberghini



Il Presidente

Dott.ssa Diana Calaciura Traina



Depositato in Segreteria il 21/03/2017.

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

